



STUDIO REGIS

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

NOTIZIARIO PER IMPRESE E NON SOLO

EDIZIONE DI
OTTOBRE 2026

LEGGI I NOSTRI APPROFONDIMENTI

INFORMAZIONI UTILI – OTTOBRE 2026



IN EVIDENZA

-
- | | |
|----------------------|--------|
| • Notizie in sintesi | Pag. 2 |
|----------------------|--------|



APPROFONDIMENTI

-
- | | |
|---|---------|
| • Iperammortamento: prenotazione e conferma | Pag. 4 |
| • Regime fiscale auto concesse in uso promiscuo | Pag. 5 |
| • Nuovi benefici per rinnovo del concordato preventivo biennale | Pag. 6 |
| • Ravvedimento speciale per rinnovo concordato 2026-2027 | Pag. 7 |
| • Riflessi fiscali della classificazione Ateco | Pag. 8 |
| • Attività prevalente ISA in assenza di ricavi di vendita | Pag. 9 |
| • Promozione dell'adempimento spontaneo per anomalie ISA 2024 | Pag. 10 |
| • Detrazione dell'Iva sugli acquisti | Pag. 11 |



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

-
- | | |
|----------------------------------|---------|
| • Destinazione utile d'esercizio | Pag. 12 |
|----------------------------------|---------|



NON SOLO IMPRESA

-
- | | |
|--|---------|
| • Adesione automatica alla previdenza complementare | Pag. 13 |
| • Annullamento o riduzione acconto Irpef da Mod. 730 | Pag. 14 |



AGEVOLAZIONI

-
- | | |
|-----------------------------|---------|
| • Bonus assunzioni ZES 2026 | Pag. 15 |
|-----------------------------|---------|



SCADENZARIO

-
- | | |
|---|---------|
| • Principali adempimenti mese di ottobre 2026 | Pag. 16 |
|---|---------|


IN EVIDENZA
NOTIZIE IN SINTESI
**NUOVO
RAVVEDIMENTO
SPECIALE SOLO
PER CHI RINNOVA
L'ADESIONE
AL CPB**

Il ravvedimento speciale collegato all'opzione per il concordato preventivo biennale (CPB), previsto dall'art. 29 D.Lgs. 148/2026 ricalca analoghe opportunità offerte in passato, ma con una limitazione molto importante: è espressamente previsto che la "sanatoria" a valere per il 2020-2023 (uno o più periodi d'imposta a scelta del contribuente) sia riservata ai soggetti Isa che "rinnovano l'adesione entro i termini di legge" per il biennio 2026-2027. Pertanto, diversamente dal passato, non è sufficiente aderire al CPB entro il 2.11.2026, ma occorre anche avere già aderito per il biennio 2024-2025.

**DELIBERA ASSEMBLEARE
PER COMPENSI ALL'ORGANO
AMMINISTRATIVO**

La Cassazione, con ordinanza n. 21201/2026, ha ribadito che, per la deduzione dei compensi in favore dell'organo amministrativo, è necessaria un'apposita delibera assembleare, dalla quale risulti l'esatto importo corrisposto, non potendosi ritenere sufficiente a tal fine una datata decisione dei soci che preveda un compenso di importo inferiore.

**INTRODUZIONE
IN ITALIA DI BENI DALLA
SVIZZERA SENZA PAGAMENTO
DELL'IVA**

Le Sezioni Unite civili della Cassazione, con l'ordinanza n. 24764/2026, hanno affermato che, quando si introduce in Italia dalla Svizzera un bene senza dichiarazione doganale e senza il pagamento dell'Iva all'importazione, è sufficiente il pagamento integrale dell'imposta evasa, degli interessi e della sanzione pecuniaria per evitare la confisca.

**OCCULTAMENTO
DELLA
CONTABILITÀ E
AMMINISTRATORE
DI FATTO**

- La Cassazione, nella sentenza n. 32985/2026, ha affermato l'inapplicabilità della condanna per occultamento della contabilità a carico dell'amministratore di fatto della società.
- Non basta, infatti, la qualifica di vero "dominus" dell'impresa a far scattare il reato tributario sul rilievo che, per il ruolo occulto svolto in azienda, "non poteva non sapere" della richiesta delle scritture: il reato di cui all'art. 10 D.Lgs. 74/2000, nella forma dell'occultamento, si consuma al momento dell'ispezione, cioè quando la Guardia di Finanza chiede di esaminare la contabilità e gli altri documenti che è necessario conservare.

**TRANSAZIONE
FISCALE ANCHE
PER I TRIBUTI
LOCALI**

- Con la pubblicazione del D.Lgs. 147/2026 è possibile beneficiare della transazione fiscale anche in riferimento ai crediti relativi ai tributi di cui sono titolari le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane.
- Tale possibilità riguarda sia le proposte presentate dalla data di entrata in vigore della norma (12.08.2026) sia per quelle già in corso alla stessa data, sempre che non siano già state omologate e non siano decorsi i termini per modificare la proposta formulata dai creditori.

**FALSA
FATTURAZIONE**

- La Cassazione, nella sentenza n. 31782/2026, ha stabilito che non basta che la fattura falsa sia annotata nelle scritture contabili della società e utilizzata nella denuncia fiscale per far scattare a carico dell'imprenditore la condanna per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
- Manca, infatti, la prova dell'elemento soggettivo del reato, vale a dire il dolo di evadere le imposte, che non può essere desunta da meri elementi tipici della fattispecie come l'annotazione contabile e l'uso in dichiarazione. Conta, invece, la condotta successiva laddove il legale rappresentante della società aderisce a un accertamento del fisco e provvede a pagamenti parziali del debito tributario.

**PRINCIPIO
CONTABILE
OIC 5**

- Sul sito dell'Organismo italiano di contabilità (OIC) è disponibile la versione finale aggiornata dell'OIC 5, che disciplina i criteri di redazione dei bilanci di liquidazione volontaria.
- La nuova versione entrerà in vigore a partire dal 2027, con possibilità di applicazione anticipata già ai bilanci 2026.
- Il nuovo principio contabile prevede, come criterio generale di valutazione delle attività, il minore tra il costo e il valore di realizzo. Tuttavia, le attività possono essere iscritte al valore di realizzo, anche se superiore al valore contabile, quando ricorrono specifiche condizioni che assicurano il buon esito dell'operazione.


NOTIZIE IN SINTESI (SEGUE)
**ESCLUSI
CONTRIBUTI
DEL SOCIO
SU UTILI DI SRL
DESTINATI
A RISERVA**

La Corte di Cassazione, con le sentenze 16.09.2026, nn. 25377, 25378, 25383 e 17.09.2026, da 25465 a 25467, respingendo il ricorso dell'Inps, ha stabilito che gli utili non distribuiti di una Srl, accantonati a riserva, non entrano nella base imponibile contributiva del socio che lavora nella società: rilevano i soli redditi che la persona ha effettivamente dichiarato ai fini Irpef.

**ACCESSO FACILITATO
ALLA QUOTAZIONE
PER PMI**

- Il regolamento delegato UE 2026/1061 della Commissione Europea 7.05.2026 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 13.08.2026) modifica il precedente regolamento 2019/980 al fine di attuare le semplificazioni del pacchetto "Listing act" (recepito nell'ordinamento italiano dal D.Lgs. 86/2026), il cui obiettivo è rendere le borse europee più attraenti e facilitare la quotazione e l'accesso ai mercati dei capitali da parte delle Pmi.
- Il nuovo regolamento 2026/1061 interviene sul formato standardizzato, la sequenza, il controllo e l'approvazione del prospetto informativo per le offerte pubbliche o l'ammissione alla negoziazione. Prevede inoltre di ridurre gli schemi applicabili per i titoli non di capitale, introducendo tra le semplificazioni un documento di registrazione unico e una nota sintetica dedicata.

**RUOLO
DEL NOTAIO
E DEL RUNTS
NEI CONTROLLI
SU ETS**

- Con lo studio n. 22-2026/CTS il Consiglio nazionale del Notariato interviene sul rapporto tra controllo notarile e amministrativo, precisando i margini di verifica degli uffici Runts per gli enti dotati di personalità. Secondo la posizione espressa, assume rilievo la distinzione tra "sussistenza" e "permanenza" dei requisiti.
- La prima attiene alla fase di accesso al Runts che, per gli enti personificati, rientra nel controllo notarile previsto dall'art. 22 del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017).
- La seconda riguarda, invece, la vita dell'ente dopo l'iscrizione ed è oggetto della revisione triennale prevista dall'art. 51 e dei controlli affidati agli uffici dall'art. 93.

**CONTRIBUTO
AMBIENTALE
PER OLI MINERALI
GIÀ UTILIZZATI**

Il Consorzio nazionale degli oli usati, con la delibera del 30.07.2026, ha definito il contributo ambientale dovuto per gli oli minerali già utilizzati in vigore dal 1.10.2026: l'onere passa da 19 a 12 centesimi di euro al kg.


APPROFONDIMENTI
IPERAMMORTAMENTO: PRENOTAZIONE E CONFERMA

Per beneficiare dell'iperammortamento 2026, le imprese che intendono effettuare gli investimenti devono predisporre specifiche comunicazioni tramite la piattaforma del GSE accessibile dall'area clienti. Due distinti decreti hanno stabilito l'apertura del servizio relativo alla prenotazione e conferma dell'investimento.

**PROCEDURA
DI
ACCESSO**

- La procedura di accesso alla misura prevede 3 fasi attivate tramite il portale "Nuovo Piano Transizione 5.0" NPTR5, accessibile collegandosi all'Area clienti del GSE con invio della **comunicazione preventiva, di conferma e di completamento**.
- La maggiorazione del beneficio è **riconosciuta a decorrere dal periodo d'imposta in cui viene inviata la comunicazione di completamento, subordinatamente all'esito positivo della verifica da parte del GSE**.
- È previsto, inoltre, l'invio di ulteriori comunicazioni periodiche annuali, a gennaio e a giugno, attraverso le quali le imprese dovranno fornire informazioni relative alla previsione di utilizzo del beneficio, al piano di ammortamento e alle quote relative all'incentivo imputate in ciascun esercizio.

**COMUNICAZIONE
PREVENTIVA**
1

- Per ciascuna struttura produttiva, l'impresa trasmette una o più comunicazioni preventive contenenti i dati identificativi dell'azienda, la tipologia e l'ammontare degli investimenti previsti.
- Per ogni bene, devono essere indicati la data di completamento, determinata secondo i criteri del TUIR per i beni di cui agli Allegati IV e V, ovvero la data di fine lavori per gli impianti FER (Fonti Energetiche Rinnovabili), il coefficiente di ammortamento fiscale, la data prevista di interconnessione per i beni materiali e immateriali 4.0 o, nel caso degli impianti FER, la data prevista di entrata in esercizio.

**COMUNICAZIONE
DI CONFERMA**
2

- **Entro 60 giorni dalla ricezione dell'esito positivo della comunicazione preventiva** da parte del GSE, l'impresa trasmette la comunicazione di conferma. In tale fase, l'impresa è tenuta a dichiarare lo stato di ciascun bene precedentemente comunicato, indicando se l'investimento risulta confermato ovvero decaduto.
- Per ciascun bene confermato è necessario ribadire o, eventualmente, aggiornare la data di completamento dell'investimento, la data di interconnessione o di entrata in esercizio, nonché il coefficiente di ammortamento. Non è consentito l'inserimento di beni non indicati in fase preventiva; è invece ammessa la variazione del costo di acquisizione esclusivamente in diminuzione rispetto all'importo inizialmente dichiarato.
- La comunicazione di conferma inoltre è **finalizzata ad attestare l'effettivo avvio dell'investimento mediante il versamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo** di acquisizione di ciascun bene. Per i beni acquisiti in leasing, tale requisito si considera soddisfatto con la **stipula del contratto di locazione finanziaria e con l'impegno** assunto dalla società concedente nei confronti del fornitore, formalizzato attraverso la sottoscrizione dell'ordine di acquisto.
- A tal fine, l'impresa è tenuta a indicare la data e l'importo del pagamento relativo all'ultima quota dell'acconto necessaria a raggiungere almeno il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, nonché i dati identificativi delle fatture relative ai costi agevolabili, a supporto dei suddetti pagamenti.

**COMUNICAZIONE
DI
COMPLETAMENTO**
3

- Una volta **conclusi gli investimenti**, intesi come avvenuta interconnessione per i beni 4.0 ovvero come entrata in funzione degli impianti FER, l'impresa è tenuta a trasmettere una o più comunicazioni di completamento, riferite a singoli beni o a gruppi di beni già oggetto della comunicazione di conferma.
- Per ogni bene devono essere indicati la data di completamento, il coefficiente di ammortamento fiscale e la data di interconnessione o entrata in esercizio (nel caso di impianti FER). Il costo di acquisizione finale di ciascun bene può variare rispetto alle fasi precedenti, ma **esclusivamente in diminuzione**. In questa fase, inoltre, l'impresa autodichiara il possesso della perizia di interconnessione dei beni e della certificazione contabile.



REGIME FISCALE AUTO CONCESSE IN USO PROMISCUO

La L. 207/2024 ha modificato la disciplina della tassazione dei fringe benefit per i veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti. Fino al 31.12.2024 la tassazione era basata sulle emissioni di CO₂ del veicolo. Dal 1.01.2025 la tassazione è basata esclusivamente sulla tipologia di alimentazione del veicolo, indipendentemente dalle emissioni. L'art. 2 D. Lgs. 148/2026, che novella l'art. 51, c. 4, lett. a) Tuir, conferma dal 2026 la tassazione forfetaria determinabile sulla base delle tabelle ACI e differenziata a seconda della tipologia di alimentazione dei veicoli. Ai fini della determinazione forfetaria dei valori dei fringe benefit, la nuova disciplina non fa più riferimento al requisito della nuova immatricolazione come condizione da verificare al momento dell'assegnazione dei veicoli, bensì, solo ai fini della misura della tassazione da applicare. **Il criterio convenzionale di tassazione si applicherà nei termini già previsti per il 2025 a condizione che il veicolo non superi i 5 anni di vetustà dall'immatricolazione.**

CONCESSIONE IN USO PROMISCUO

Veicoli ordinati, immatricolati e concessi in uso promiscuo con contratti stipulati e consegnati dal 1.07.2020 al **31.12.2024**.

Veicoli
ordinati
entro il
31.12.2024

Disciplina
transitoria

- Immatricolati e concessi in uso promiscuo con contratto stipulato **nel 2025³**.
- Concessi in uso promiscuo con contratto stipulato **nel 2024** ma immatricolati e concessi in uso entro il 31.12.2025.

Veicoli immatricolati e concessi in uso promiscuo con contratti stipulati e consegnati **dal 2025¹**.

- Concessi in uso promiscuo **dal 2026** o riassegnati a dipendenti diversi dal primo assegnatario.
- Concessi in uso promiscuo nel 2025 che non fruiscono del regime in vigore fino al 31.12.2024.

VALORIZZAZIONE DEL BENEFIT

In base al valore di emissione di CO₂ (normativa previgente).

Emissioni del veicolo	Benefit ²
Non superiori a 60 g/km	25%
Superiori a 60 g/km, ma non a 160 g/km	30%
Superiori a 160 g/km, ma non a 190 g/km	50% (40% per il 2020)
Superiori a 190 g/km	60% (50% per il 2020)

- L'art. 2 D. Lgs. 148/2026 ha escluso l'applicazione del criterio del valore normale prevista per i veicoli consegnati dal 1.07.2025 dalla L. 207/2024. In particolare, è estesa l'applicazione del regime fiscale vigente al 31.12.2024 ai veicoli ordinati entro il 31.12.2024 e concessi in uso entro il 31.12.2025.
- **Dal 1.01 dell'anno successivo a quello del compimento del 5° anno di vetustà del veicolo il valore del fringe benefit è incrementato della metà.**

In base all'alimentazione del veicolo.

Alimentazione del veicolo	Benefit ²
Elettrica (esclusivamente)	10%
Ibrida plug-in	20%
Diversa dalle precedenti	50%

- La misura del fringe benefit è così determinata fino a quando il veicolo non raggiunge il 5° anno di vetustà.
- **Dal 1.01 dell'anno successivo a quello del compimento del 5° anno di vetustà del veicolo il valore del fringe benefit è incrementato della metà.**

Il criterio convenzionale di tassazione si applica nei termini già previsti per il 2025 a condizione che il **veicolo non superi i 5 anni dall'immatricolazione**.

A partire dal 1.01 dell'anno successivo a quello del compimento del **5° anno di vetustà del veicolo** si applica un **incremento** del valore fiscalmente rilevante **pari al 50%** di quello determinato per gli anni precedenti.

Il valore è **incrementato del 5%** per **accessori o allestimenti** non valorizzati nelle Tabelle ACI. La disciplina si applica anche ai veicoli concessi nel 2025 che non fruiscono del vecchio regime.

Note

1. La sottoscrizione del contratto, l'immatricolazione e la consegna devono verificarsi tutti nel 2025.
2. La percentuale è applicata all'importo corrispondente a una percorrenza annua convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'ACI elabora entro il 30.11 di ciascun anno e comunica al Ministero dell'Economia, ai fini della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, entro il 31.12, con effetto dal periodo d'imposta successivo. Tale valore è considerato al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.
3. È irrilevante che la stipula del contratto avvenga nel 2024 o nel 2025. Ove tutti i requisiti previsti per accedere alla nuova disciplina fossero **contemporaneamente soddisfatti** (ovvero data di immatricolazione, stipula del contratto di concessione in uso promiscuo e consegna al dipendente) **da gennaio 2025**, allora, se più favorevole, c'è la facoltà di applicare la nuova disciplina contenuta nella L. 207/2024, che gode di coefficienti particolarmente agevolati per le auto full electric e le ibride plug-in.



NUOVI BENEFICI PER RINNOVO DEL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Il D. Lgs. 148/2026 modifica la disciplina del concordato preventivo biennale al fine di rendere più appetibile il rinnovo per il biennio 2026-2027. In particolare, il provvedimento rafforza il regime premiale, tra cui spicca la riduzione di 2 anni dei termini di accertamento, concede la possibilità di rateizzare le somme dovute delle imposte senza l'applicazione degli interessi e introduce il ravvedimento speciale con un'imposta sostitutiva parametrata al livello di affidabilità fiscale.

AUMENTO DEI LIMITI PER FRUIRE DEI BENEFICI

- In caso di rinnovo del concordato preventivo, ferma l'applicazione dell'art. 19, c. 3 D.Lgs. 13/2024, i benefici di cui all'art. 9-bis, c. 11, lett. a), b) ed e) D.L. 50/2017 sono così riconosciuti:
 - a) esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo **non superiore a € 100.000 (anziché € 70.000) annui** relativamente all'Iva e per un importo **non superiore a € 70.000 (anziché € 50.000) annui** relativamente alle imposte dirette e all'Irap;
 - b) esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'Iva per un importo non superiore a € 100.000 (anziché € 50.000) annui;
 - c) esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'art. 30 L. 724/1994;
 - d) esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'art. 39, c. 1, lett. d), 2° periodo D.P.R. 600/1973 29 e all'art. 54, c. 2, 2° periodo D.P.R. 633/1972;
 - e) **anticipazione di 2 anni (anziché 1 anno) dei termini di decadenza per l'attività di accertamento** previsti dall'art. 43, c. 1 D.P.R. 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'art. 57, c. 1 D.P.R. 633/1972 per l'Iva;
 - f) esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'art. 38 D.P.R. 600/1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato.

PAGAMENTI RATEALI

In caso di rinnovo del concordato, per il biennio 2026-2027, per i versamenti rateali delle imposte, effettuati ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 241/1997, per le medesime annualità d'imposta non sono dovuti gli interessi.

ACCONTO

In caso di rinnovo del concordato, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 20, cc. 2 e 3 D.Lgs. 13/2024, concernenti la maggiorazione dell'acconto per il primo periodo d'imposta di adesione.

MODIFICHE DELLA COMPAGINE SOCIALE

Tra le cause di cessazione del concordato, di cui all'art. 21 D. Lgs. 13/2024, è specificato che in ipotesi di rinnovo dell'adesione al concordato sono fatte salve le eventuali modifiche della compagine sociale in caso di ingresso di soci o associati che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati a quelli di lavoro dipendente, ovvero abbiano conseguito reddito d'impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a € 35.000.

Tra le cause di esclusione di cui all'art. 11 D. Lgs. 13/2024 è specificato che in ipotesi di rinnovo dell'adesione al concordato sono fatte salve le eventuali modifiche della compagine sociale in caso di ingresso di soci o associati che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ovvero abbiano conseguito reddito d'impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a € 35.000.

RAVVEDIMENTO SPECIALE

- I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che, relativamente al biennio d'imposta 2026-2027, rinnovano l'adesione entro i termini di legge al concordato preventivo biennale, possono adottare il regime di ravvedimento speciale di cui all'art. 29 D. Lgs. 148/2026, versando un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell'Irap in generale pari a:
 - 10%, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
 - 12%, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
 - 15%, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

APPLICAZIONE

Tali nuove disposizioni, introdotte dal D.Lgs. 148/2026, si applicano a decorrere dal **biennio d'imposta 2026-2027**.



RAVVEDIMENTO SPECIALE PER RINNOVO CONCORDATO 2026-2027

L'art. 29 D. Lgs. 148/2026 prevede un ravvedimento speciale che consiste nell'applicazione di un'imposta sostitutiva di imposte sui redditi, relative addizionali e Irap per i periodi d'imposta compresi tra il 2020 e il 2023, a favore dei soggetti con punteggi Isa più elevati sia per il calcolo della base imponibile che sull'aliquota da applicare; inoltre prevede una riduzione per gli anni 2020 e 2021 particolarmente colpiti dalle conseguenze del Covid-19. Il 2023 rappresenta il limite dell'ambito applicativo, in ragione della disciplina previgente che, per i contribuenti che avevano aderito al concordato per il biennio 2024-2025, il ravvedimento speciale si arrestava al 2022. L'imposta sostitutiva andrà versata tra il 1.01.2027 e il 15.03.2027 ed è prevista la possibilità di pagamento rateale con un massimo di 10 rate mensili.

SOGGETTI	Soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che, relativamente al biennio d'imposta 2026-2027, rinnovano l'adesione entro i termini di legge al concordato preventivo biennale.	
OPZIONE	Possono adottare il regime di ravvedimento, versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell'Irap.	
IMPONIBILE	Imposte sui redditi e relative addizionali	- Differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data del 12.08.2026, nei periodi d'imposta dal 2020 al 2023 e il valore dello stesso incrementato nella misura del: 5% per i soggetti con punteggio ISA pari a 10; 10% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10; 20% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8; 30% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6; 40% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4; 50% per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.
	Irap	Differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura stabilita per le imposte sui redditi.
ALiquOTA	2022 e 2023	- Si applica l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l'aliquota del: 10%, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8; 12%, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8; 15%, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.
	2020 e 2021	Si applica l'imposta sostitutiva dell'Irap con l'aliquota del 3,9% .
LIMITE MINIMO	In ogni caso, il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell'opzione non può essere inferiore a € 1.000.	
VERSAMENTO	- Il versamento dell'imposta sostitutiva è effettuato: - in un'unica soluzione tra il 1.01.2027 e il 15.03.2027 oppure - mediante pagamento rateale nel numero massimo di 10 rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 16.03.2027. - In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione. Non si fa comunque luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione.	
	Con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all'art. 5 Tuir, imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all'art. 73, c. 1, lett. a) Tuir, imputati ai singoli soci ai sensi degli artt. 115 e 116 Tuir, il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati.	



RIFLESSI FISCALI DELLA CLASSIFICAZIONE ATECO

L'Ateco è la classificazione delle attività economiche adottata dall'Istat per finalità statistiche, cioè per la produzione e la diffusione di dati statistici ufficiali. La gestione della classificazione è affidata all'Istat nelle diverse fasi di aggiornamento e revisione alle quali è sottoposta sia a livello nazionale sia internazionale. A livello nazionale, la classificazione è utilizzata anche per altre finalità di natura amministrativa, come ad esempio quelle fiscali. È di rilevante importanza, infatti, verificare la correttezza dei codici Ateco applicati in base all'attività svolta, ai fini dell'individuazione dei corretti modelli Isa da applicare.

MODELLI ISA

- Per l'individuazione del codice attività da indicare nel frontespizio del modello ISA oggetto di compilazione, si deve far riferimento al codice inerente l'"attività prevalente".
- Per l'individuazione dell'ISA corrispondente all'"attività prevalente" esercitata si può fare riferimento alla Tabella 1 allegata alle istruzioni di compilazione dei modelli Isa, contenente l'elenco degli indici sintetici di affidabilità fiscale in vigore per il periodo d'imposta 2025 e delle relative attività economiche (classificazione ATECO 2025).

- Il contribuente che, in caso di una modifica dell'attività prevalente esercitata che comporti anche una modifica del codice attività (non ci si riferisce pertanto al caso in cui vi sia una mera variazione di codice attività a seguito dell'entrata in vigore della classificazione ATECO 2025), non ha comunicato la modifica o lo ha fatto in modo errato, può:
 - indicare il corretto codice attività **nel modello Redditi 2026 e**
 - presentare la **dichiarazione di variazione** dati agli Uffici territoriali delle Direzioni provinciali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Redditi 2026 (art. 35, c. 3 D.P.R. 633/1972).

In questo caso **non si applicano le sanzioni** (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 112/E/2001).

- Non è necessario presentare la dichiarazione di variazione dati in caso di modifica dell'attività prevalente in relazione a codici attività già comunicati all'Amministrazione finanziaria.
- È sufficiente, in tal caso, che il codice dell'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello ISA, nel relativo quadro contabile della dichiarazione dei redditi (RE, RF, RG) e nel quadro VA della dichiarazione Iva.

- Chiunque, essendovi obbligato, non presenta una delle dichiarazioni di inizio o variazione di attività, previste dagli artt. 35 e 35-ter D.P.R. 633/1972, o la presenta con indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire l'individuazione del contribuente o dei luoghi ove è esercitata l'attività o in cui sono conservati libri, registri, scritture e documenti è punito con **sanzione da € 500 a € 2.000**.
- La sanzione è ridotta ad 1/5 del minimo se l'obbligato provvede alla regolarizzazione della dichiarazione presentata nel termine di 30 giorni dall'invito dell'ufficio.

- L'errore di identificazione del codice attività può determinare l'applicazione di un diverso Isa e, di conseguenza, un differente esito, con effetti sul punteggio finale e sui relativi benefici premiali.
- L'Agenzia delle Entrate, nei casi di omissione della comunicazione, può altresì procedere, previo contraddittorio, all'accertamento induttivo dei redditi, dell'Irap e dell'Iva. Pertanto, la compilazione infedele o incompleta del modello Isa non implica da sola un accertamento induttivo puro.

Tuttavia, si evidenzia la necessità di monitorare il codice attività applicato in riferimento all'attività effettivamente svolta, tenendo conto anche del continuo processo di aggiornamento dei codici Ateco 2025.

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

- **Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale il contribuente modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso.**
- La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l'applicazione del medesimo Isa.

- Il cambio del codice attività nel corso del 2024 in seguito all'aggiornamento della classificazione delle attività economiche ATECO 2025, ancorché ne derivi l'applicazione di un diverso Isa, non ha comportato la cessazione dal CPB, in quanto tale variazione non è conseguente a una modifica sostanziale dell'attività esercitata.
- Con riferimento al CPB 2025-2026 la problematica non rileva poiché già nel modello Redditi 2025 è stato necessario indicare il nuovo codice Ateco e applicare il relativo Isa. Pertanto, in relazione ai periodi d'imposta 2024, 2025, 2026, salvo una modifica dell'attività effettivamente svolta, sarà garantita la continuità tra codice ATECO utilizzato e modello ISA applicato.

- L'esercizio di attività aggiuntive o la modifica della loro composizione non integra la richiamata causa di cessazione a condizione che le attività svolte rientrino nel medesimo Isa.
- Analogamente, nell'ipotesi di esercizio di attività che presuppongono l'applicazione di Isa differenti, non sembra ravvisabile la causa d'esclusione sempreché l'attività considerata prevalente resti tale anche nel biennio del concordato.



ATTIVITÀ PREVALENTE ISA IN ASSENZA DI RICAVI DI VENDITA

La risposta n. 39/2026 dell'Agenzia delle Entrate affronta il tema dell'individuazione dell'attività prevalente ai fini ISA in una **società edilizia che non presenta ricavi di vendita ma solo incremento di rimanenze immobiliari**, in vista dell'accesso al concordato preventivo biennale di cui al D. Lgs. 12.02.2024, n. 13.

Il documento chiarisce come interpretare le istruzioni ISA 2025 quando la produzione tipica si manifesta nelle variazioni di rimanenze e non in ricavi da cessione, confermando che, per il codice ATECO 41.00.00, resta applicabile l'ISA DG69U anche in assenza di ricavi di vendita, se vi sono rimanenze immobiliari in corso di costruzione destinate alla rivendita. Viene inoltre precisato che tale situazione non integra, di per sé, un "non normale svolgimento dell'attività" ai sensi dell'art. 9-bis, c. 6, lett. a) D.L. 50/2017, permettendo così alla società, nel rispetto degli altri requisiti, di optare per il CPB 2025-2026. L'Agenzia delle Entrate conferma che l'assenza di ricavi di vendita, in presenza di consistenti rimanenze immobiliari in corso di realizzazione, rappresenta una fase fisiologica del ciclo produttivo edilizio e non impedisce né l'applicazione dell'ISA né l'accesso al concordato preventivo biennale, purché siano rispettati tutti gli altri requisiti di legge previsti per tali istituti.

ATTIVITÀ PREVALENTE AI FINI ISA

L'attività prevalente è quella da cui deriva, nel periodo d'imposta, il maggior ammontare di ricavi, secondo le istruzioni ISA (parte generale, paragrafo 2.2).

- L'individuazione non può limitarsi a una lettura meramente letterale del solo rigo "ricavi delle vendite e delle prestazioni".
- Occorre considerare la concreta struttura del ciclo produttivo dell'impresa.

ATTIVITÀ PREVALENTE NELLE IMPRESE CON CICLI PLURIENNALI

Nelle imprese in cui la produzione tipica si esprime principalmente tramite **variazioni di rimanenze**, la qualificazione dell'attività prevalente richiede di guardare alla **sostanza economica** della produzione caratteristica.

In presenza di **attività edilizia** con cicli pluriennali e ricavi di vendita non ancora realizzati, l'attività prevalente può essere individuata nella costruzione e sviluppo di immobili se le variazioni delle rimanenze rappresentano la componente principale del valore della produzione.

RILEVANZA DELLE RIMANENZE NEL CONTO ECONOMICO

Le variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (voce A.2 del conto economico) costituiscono spesso la manifestazione principale dell'attività produttiva caratteristica nelle imprese con cicli pluriennali.

L'imputazione contabile delle variazioni di rimanenze nella voce A.2, in conformità ai principi contabili nazionali (OIC 13), comporta che il **valore della produzione comprenda sia i ricavi sia tali variazioni**.

In ambito edilizio, gli immobili in corso di costruzione destinati alla rivendita, iscritti tra le rimanenze, rappresentano la produzione in corso che concorre al reddito imponibile pur in assenza di ricavi da cessione nel periodo.

CALCOLO DEI RICAVI PER IL LIMITE DI ESCLUSIONE

Il D.M. 18.03.2024, art. 3, c. 2, prevede che per gli indici DG40U, DG50U, DG69U e DK23U, ai fini della determinazione del limite di esclusione, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi degli artt. 92 e 93 TUIR.

Anche con ricavi di vendita pari a zero, la presenza di consistenti rimanenze finali di immobili in costruzione può rendere applicabile l'ISA, in quanto il concetto di "ricavi" non coincide con il solo rigo contabile dei ricavi di vendita.



PROMOZIONE DELL'ADEMPIMENTO SPONTANEO PER ANOMALIE ISA 2024

Con provvedimento 14.07.2026, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità con cui promuovere l'adempimento spontaneo, mettendo a disposizione dei contribuenti elementi e informazioni che segnalano potenziali incoerenze ai fini dell'applicazione degli Isa, per il periodo d'imposta 2024.

L'obiettivo è stimolare il ravvedimento operoso, permettendo ai soggetti interessati di correggere errori o omissioni prima che inizino le attività di controllo.

La selezione dei soggetti cui è inviata la comunicazione riguarda chi ha svolto attività soggette agli Isa per l'intero triennio 2022/2024; nel caso in cui un contribuente presenti più criticità, la comunicazione evidenzierà fino a un massimo di 3 diverse tipologie di anomalie, scelte tra quelle considerate più a rischio.

Le specifiche tecniche, allegate al provvedimento, evidenziano una serie di controlli, tra cui quelli riferibili alle imprese in contabilità ordinaria con una durata delle scorte superiore al doppio della soglia massima nel 2024, sintomo di una potenziale gestione irregolare delle rimanenze, quelli riferibili ai soggetti che hanno ignorato i controlli bloccanti tra il modello Redditi 2025 e i modelli Isa per importi superiori a 2.000 euro e quelli riferibili agli abusi nell'utilizzo delle cause di esclusione. Saranno oggetto di controlli anche i contribuenti affidabili, ossia con un punteggio Isa pari o superiore a 8, se non hanno utilizzato i dati precalcolati resi disponibili dall'Agenzia nel cassetto fiscale per l'applicazione degli Isa.

INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEL CONTRIBUENTE

- L'Agenzia delle Entrate rende disponibili ai contribuenti tenuti all'applicazione degli Isa i seguenti elementi e informazioni:
 - a) le comunicazioni relative a possibili omissioni o anomalie riscontrate nei dati dichiarati ai fini dell'applicazione degli Isa per il periodo d'imposta 2024;
 - b) le eventuali risposte inviate dal contribuente, anche per il tramite del proprio intermediario, alle comunicazioni di cui alla lettera a), mediante utilizzo della specifica applicazione informatica.

ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

- I contribuenti possono accedere agli elementi e alle informazioni, quando disponibili, consultando la sezione **"Consultazioni - ISA/studi di settore - Comunicazioni di anomalia"** del proprio **"Cassetto fiscale"**, presente nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, accessibile con le credenziali SPID, CIE, CNS o, nei casi in cui possono essere rilasciate, con le credenziali Entratel/Fisconline.
- I soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni possono accedere agli elementi e alle informazioni consultando il **"Cassetto fiscale"** dei soggetti dai quali abbiano preventivamente ricevuto la relativa delega.

COMUNICAZIONI DI ANOMALIE

- Le comunicazioni di anomalie sono trasmesse dall'Agenzia delle Entrate, tramite il canale Entratel, anche all'intermediario qualora il contribuente abbia effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024 e l'intermediario abbia accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.
- All'interno dell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione **"Notifiche"**, l'utente visualizza un avviso personalizzato e, qualora abbia registrato il proprio indirizzo di posta elettronica e autorizzato la finalità **"Stato delle richieste"** nella sezione **"Il tuo profilo"** della medesima area riservata, riceve un messaggio con il quale è informato dell'aggiornamento della Sezione mediante la pubblicazione della comunicazione.

SEGNALAZIONI DEL CONTRIBUENTE

- I contribuenti, in relazione alle comunicazioni di anomalia, possono fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando esclusivamente lo specifico **"Software Comunicazioni anomalie ISA 2026"**, reso gratuitamente disponibile dall'Agenzia delle Entrate sul proprio sito istituzionale.
- Il software consente al contribuente di redigere e trasmettere all'Agenzia delle Entrate un testo contenente gli elementi ritenuti di utilità.
- Gli intermediari possono fornire chiarimenti e precisazioni relative ai contribuenti interessati dalle comunicazioni, esclusivamente attraverso l'utilizzo del software.

REGOLARIZZAZIONE

I contribuenti, anche in base alla conoscenza degli elementi e delle informazioni rese disponibili dall'Agenzia delle Entrate, possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall'art. 13 D. Lgs. 18.12.1997, n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.



DETRAZIONE DELL'IVA SUGLI ACQUISTI

La nuova formulazione dell'art. 19, c. 1 D.P.R. 633/1972, introdotta dal D.Lgs. 148/2026, amplia il termine entro il quale il soggetto passivo Iva può esercitare il diritto alla detrazione e registrare le fatture ricevute. Più precisamente, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta viene esigibile ed è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al 2° anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. Secondo la formulazione precedente, invece, il diritto alla detrazione può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.

È ampliato, inoltre, il termine entro il quale, ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione, il soggetto passivo Iva deve procedere con l'annotazione delle fatture ricevute nell'apposito registro degli acquisti. Nello specifico, il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse per meccanismo di inversione contabile, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al 2° anno successivo a quello di ricezione della fattura. Secondo la formulazione precedente, invece, l'annotazione delle fatture nel registro degli acquisti doveva essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno. L'art. 12 D.Lgs. 148/2026 non contiene una specifica disposizione transitoria per i nuovi termini, quindi le novità dovrebbero operare dall'entrata in vigore del decreto stesso (12.08.2026).

TERMINE PER DETRAZIONE IVA SU ACQUISTI

Esigibilità dell'imposta

- Il diritto alla detrazione dell'Iva relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene **esigibile** (per il fornitore), ossia quando l'operazione si considera **"effettuata"** ai fini Iva:
 - per le **cessioni di beni mobili**, al momento della consegna o spedizione, o (se anteriore) al momento di emissione della fattura o di pagamento del corrispettivo (limitatamente all'importo fatturato o pagato);
 - per le **prestazioni di servizi**, al momento di pagamento del corrispettivo (limitatamente all'importo pagato), o (se anteriore) al momento di emissione della fattura.

Dichiarazione Iva

Il diritto alla detrazione Iva è esercitato al più tardi con la **dichiarazione relativa al 2° anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto** ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

TERMINE PER REGISTRAZIONE FATTURE DI ACQUISTO

- Il contribuente deve annotare in apposito registro, le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.
 - **anteriamente alla liquidazione periodica** nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta;
 - comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al 2° anno successivo a quello di ricezione della fattura.

ASPETTI OPERATIVI

- L'applicazione dei principi comunitari determina, in sede di coordinamento delle norme interne, che il *dies a quo* da cui decorre il termine per l'esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione:
 - 1) (sostanziale) dell'**avvenuta esigibilità dell'imposta**;
 - 2) (formale) del **possesso di una valida fattura** redatta conformemente alle disposizioni di cui all'art. 21 D.P.R. 633/1972.

È da tale momento che il soggetto passivo cessionario/committente può operare, previa registrazione della fattura secondo le modalità previste dall'art. 25, c. 1 D.P.R. 633/1972, la detrazione dell'imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni.

Tale diritto può essere esercitato al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2° anno successivo a quello in cui si sono verificati **entrambi** i menzionati presupposti e con riferimento al medesimo anno.

VERSAMENTI PERIODICI

- È possibile procedere alla **detrazione Iva** (sempre che ne ricorrano i presupposti) di **tutte le fatture** (analogiche ed elettroniche) ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
- La disposizione è applicabile esclusivamente per le fatture ricevute nello stesso anno in cui l'operazione si considera effettuata ai sensi dell'art. 6 D.P.R. 633/1972.

Tuttavia, il D. Lgs. 148/2026 ha eliminato nell'art. 25 D.P.R. 633/1972 le parole "in riferimento al medesimo anno", consentendo così che, in caso di ricezione della fattura nell'anno successivo a quello di effettuazione dell'operazione, ma comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, la detrazione possa essere imputata all'anno in cui il diritto è sorto. A tal fine, la fattura deve essere annotata in un'apposita sezione del registro Iva acquisti.



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

DESTINAZIONE UTILE D'ESERCIZIO

Le scritture contabili successive al bilancio e alla dichiarazione dei redditi riguardano molteplici aspetti attinenti alla gestione del periodo d'imposta precedente. Fra le principali, si ricordano le operazioni di destinazione dell'utile o di copertura di perdite. Inoltre, occorrerà effettuare gli ordinari giroconti concernenti, tra gli altri, le esistenze iniziali di magazzino, i ratei ed i risconti, i conti "fornitori per fatture da ricevere" e "clienti per fatture da emettere". Le società e gli enti, il cui bilancio o rendiconto deve essere approvato, per legge o per statuto, da un'assemblea o da altri organi, possono inserire nelle scritture contabili tutti gli aggiornamenti consequenziali all'approvazione stessa, fino al termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. A tale proposito, tutte le componenti di reddito devono essere conteggiate nell'esercizio di riferimento, fatta eccezione per quei costi e ricavi che non siano ancora noti al momento di redazione e presentazione della dichiarazione dei redditi (Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza 27.02.2002, n. 2892).

Esempio n. 1

Destinazione utile esercizio precedente

SP A IX	SP A VI SP A VI	• Scrittura per la società di persone ed imprese individuali			100.000,00	
		30.04.n+1				
		Utile netto dell'esercizio	a	Diversi		80.000,00
			a	Soci (titolare) c/prelievi		20.000,00
			a	Riserva disponibile		
Destinazione utile.						
SP A IX	SP A IV SP A VI SP D 14 SP D 12	• Scrittura per le società di capitali			100.000,00	
		30.04.n+1				
		Utile netto dell'esercizio	a	Diversi		
			a	Riserva legale		5.000,00
			a	Riserva facoltativa		5.000,00
			a	Soci c/dividendi¹		66.600,00
			a	Ritenute Irpef su redditi di capitale		23.400,00
Destinazione utile a seguito di delibera assembleare.						

¹Distribuzione utili

- Le società e gli altri soggetti Ires devono operare, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26% a titolo d'imposta sugli utili, in qualunque forma corrisposti, a persone fisiche residenti in relazione a:
 - partecipazioni qualificate e non qualificate;
 - utili derivanti dagli strumenti finanziari e dai contratti di associazione in partecipazione non relative all'impresa.
- La ritenuta si applica anche alle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari e a contratti di associazione in partecipazione, in cui l'associante è soggetto non residente, qualificato o non qualificato.
- In caso di dividendi percepiti da soci persone fisiche esercenti un'attività d'impresa (imprese individuali o società di persone) si applica in capo ai soci, in ogni caso, la tassazione nella misura del 40% (per utili maturati fino al 2007) del loro ammontare, applicando l'aliquota progressiva Irpef; per gli utili prodotti dal 2008 al 2016 la tassazione è calcolata sul 49,72%, mentre per gli utili prodotti dal 2017 sul 58,14%.
- Nell'ipotesi di dividendi percepiti da soci soggetti Ires, si applica in capo ai soci, in ogni caso, la tassazione Ires assumendo come base imponibile il 5% del loro ammontare.



NON SOLO IMPRESA

ADESIONE AUTOMATICA ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

La legge di Bilancio 2026 ha riformato la disciplina di adesione alla previdenza complementare; in particolare il comma 204 ha modificato l'art. 8 D. Lgs. 252/2005, introducendo i commi 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies e 9-bis (quest'ultimo riferito ai lavoratori non di prima assunzione).

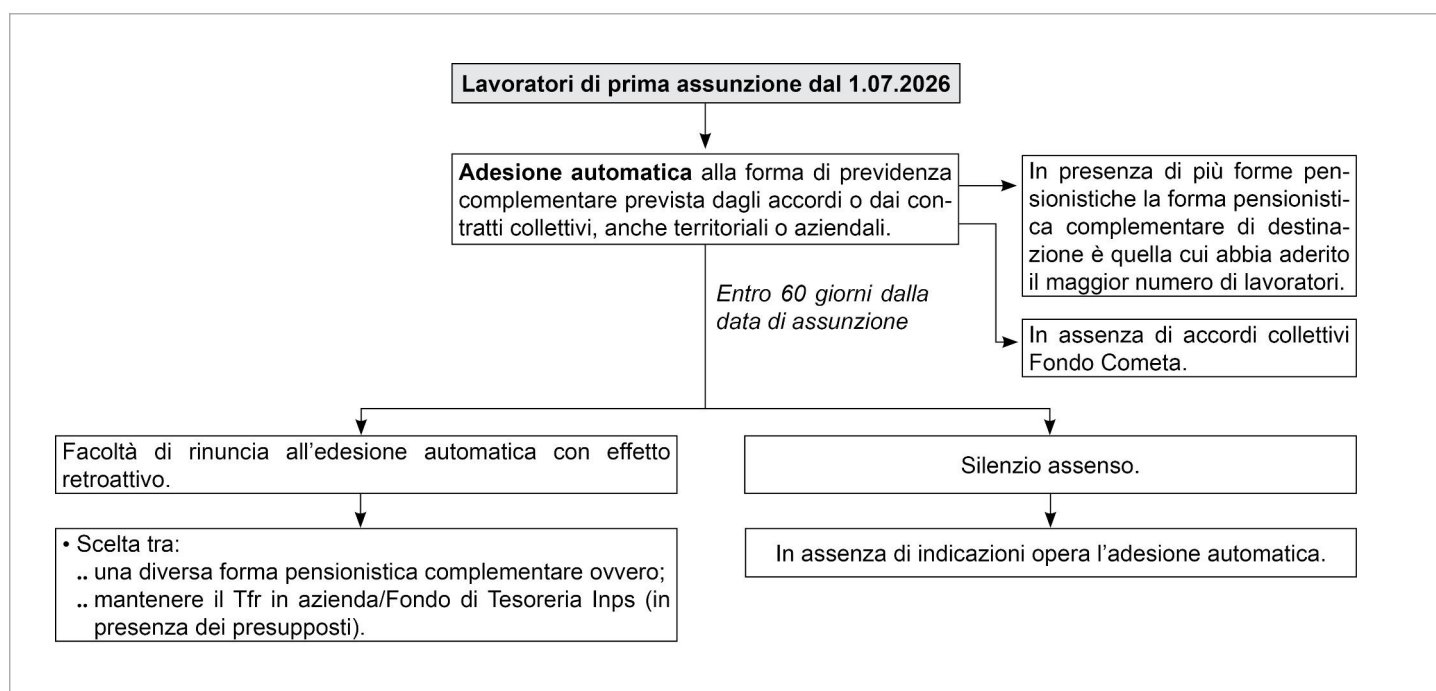
La Covip, con delibera 19.06.2026, ha fornito precisazioni sulle fattispecie di adesione automatica dei lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione e dei lavoratori dipendenti del settore privato non di prima assunzione che, successivamente al 30.06.2026, attivino un nuovo rapporto di lavoro.

Le nuove indicazioni sostituiscono integralmente, dal 1.07.2026, quelle fornite con Deliberazione Covip del 24.04.2008, avente ad oggetto le "Direttive recanti chiarimenti sulle scelte di destinazione del Tfr da parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro", che è da intendersi pertanto abrogata dalla predetta data.

Con il **messaggio 10.07.2026, n. 2325**, l'Inps ha fornito le istruzioni sulla regolarizzazione delle **quote arretrate di Tfr** per i lavoratori assunti per la prima volta nel settore privato dal 1.07.2026, **iscritti automaticamente a una forma di previdenza complementare**, come previsto dalla legge di Bilancio 2026. Poiché il lavoratore dispone di **60 giorni dall'assunzione** per confermare l'adesione, scegliere un altro fondo pensione o destinare il Tfr all'azienda secondo le regole ordinarie, l'Istituto chiarisce le **modalità di regolarizzazione delle quote di Trattamento di Fine Rapporto** nel periodo compreso tra la data di assunzione e la comunicazione della scelta definitiva.

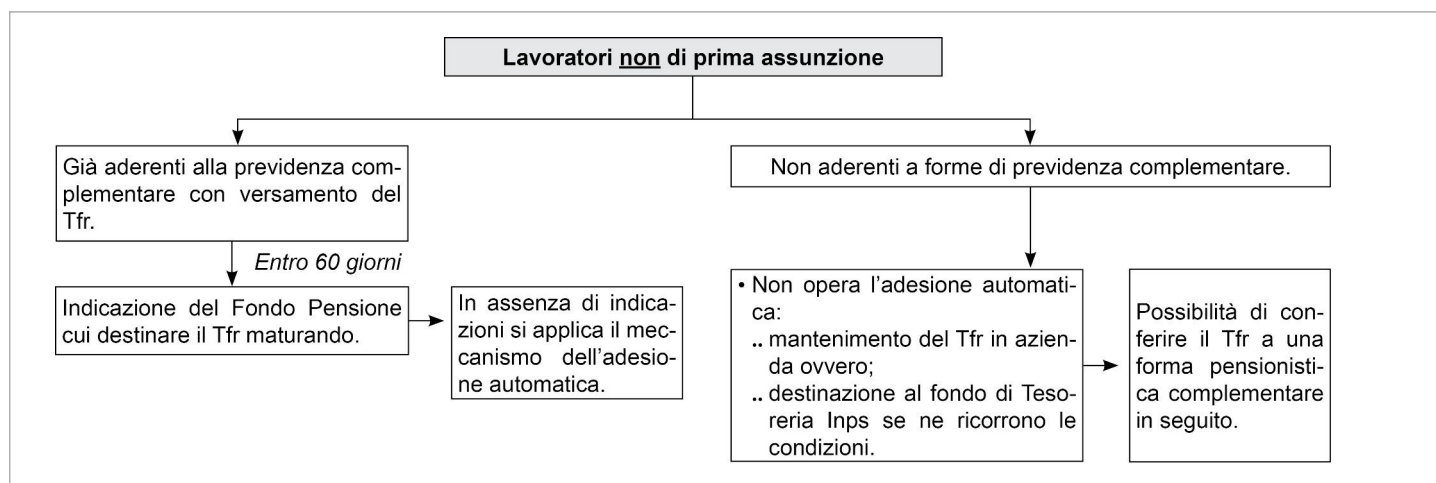
Caso n. 1

Destinazione Tfr per lavoratori di prima assunzione dal 1.07.2026



Caso n. 2

Destinazione Tfr per lavoratori non di prima assunzione





ANNULLAMENTO O RIDUZIONE ACCONTO IRPEF DA MOD. 730

Dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre 2026 è trattenuto l'importo della seconda o unica rata di acconto per l'Irpef e/o cedolare secca, come indicato sul Modello 730/4. Se tale retribuzione è insufficiente, l'importo residuo è trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, con la maggiorazione dell'interesse nella misura dello 0,40%. Il contribuente che ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto Irpef deve barrare, sotto la propria responsabilità, nel quadro F, la casella 1 del rigo F6 della Sezione V del 730. Se, invece, ritiene che sia dovuto un minore acconto Irpef per l'anno 2025 deve indicare nella casella 2 del medesimo rigo i minori importi che devono essere trattenuti dal sostituto d'imposta.

Per quanto riguarda l'addizionale comunale, se il contribuente ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto deve barrare l'apposita casella 3 del rigo F6; se ritiene di dover versare un minore acconto deve indicare nella colonna 4 del rigo F6 la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta.

Per quanto attiene la cedolare secca, se il contribuente ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto deve barrare la casella 5 del rigo F6; se invece ritiene di dover versare un minore acconto deve indicare la minore somma da trattenere a cura del sostituto d'imposta nella colonna 6 del rigo F6.

Il contribuente che non intende effettuare alcun versamento Irpef e/o cedolare secca a titolo di seconda o unica rata di acconto, o che intende effettuare un versamento inferiore a quello dovuto in base al modello 730 presentato, deve comunicarlo entro il 10.10.2026 al sostituto d'imposta che effettua il conguaglio, indicando, sotto la propria responsabilità, l'importo che eventualmente ritiene dovuto.

I contribuenti, infatti, possono avvalersi delle disposizioni contenute nell'art. 4, c. 2, lett. b) e c) del D.L. 69/1989. Si rammenta che non è rateizzabile la somma dovuta per la seconda o unica rata di acconto dell'Irpef e/o cedolare secca.

COMUNICAZIONE RIDUZIONE ACCONTO

Ai contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale è consentito ridurre la misura degli acconti Irpef mediante comunicazione al sostituto d'imposta indicando, sotto la propria responsabilità, l'importo delle somme che si ritengono dovute.

- Tale comunicazione si effettua:
 - per la 1ª rata di acconto: in sede di dichiarazione;
 - per la 2ª o unica rata di acconto: mediante **apposita comunicazione al sostituto d'imposta** datore di lavoro, da presentare **entro il 10.10.2026**.

Tale eventualità può verificarsi, ad esempio, per effetto di oneri sostenuti o per il venir meno di redditi.

OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO

- Le disposizioni concernenti gli **interessi** e la **sopratassa** per il caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento degli acconti Irpef **non si applicano**:
 - in caso di insufficiente versamento della 1ª rata, se l'importo versato **non è inferiore al 40%** della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso;
 - in caso di omesso o insufficiente versamento della seconda rata, se l'importo versato come prima rata o quello complessivamente versato non è inferiore alla somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto in base alla dichiarazione relativa al periodo in corso.

Per il mancato o insufficiente versamento dell'acconto, il contribuente può avvalersi del **ravvedimento operoso**.



AGEVOLAZIONI

BONUS ASSUNZIONI ZES 2026

Il decreto Lavoro (D.L. 62/2026) disciplina una serie di incentivi contributivi finalizzati a promuovere l'occupazione stabile nel settore privato, orientando le scelte datoriali verso assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato.

In particolare, il decreto prevede le seguenti principali misure di decontribuzione:

- **bonus assunzione donne 2026**, consistente in un esonero contributivo del 100% (fino a € 650 mensili) per 24 mesi per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratrici svantaggiate, con un incremento a € 800 per le assunzioni effettuate nelle regioni della zona economica speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno;
- **bonus assunzione giovani 2026**, che prevede l'esonero del 100% dei contributi previdenziali (fino a € 500 mensili) per 24 mesi per le nuove assunzioni di personale non dirigenziale di età inferiore ai 35 anni, con limite elevato a € 650 nel Sud e nelle aree di crisi;
- **bonus assunzioni ZES 2026**, per i datori di lavoro che occupano fino a un massimo di 10 dipendenti nella ZES unica per il Mezzogiorno, consistente in un esonero contributivo totale (fino a € 650 mensili) per l'assunzione di soggetti over 35 disoccupati da almeno 24 mesi.

L'Inps, con le circolari 14.05.2026, n. 55, 56 e 57, ha fornito le prime indicazioni operative.

Con successivi messaggi renderà disponibili i moduli per l'inoltro della domanda.

INCENTIVO	Esonero contributivo è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail. • Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, la soglia massima mensile di esonero deve essere riproporzionata assumendo a riferimento la misura di € 20,96 (€ 650/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo. • Nelle ipotesi di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato part-time il massimale dell'esonero deve essere proporzionalmente ridotto. • Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.	Nel limite massimo di importo pari a € 650 su base mensile per ciascun lavoratore.
DATORI DI LAVORO INTERESSATI	Datori di lavoro privati. Che assumono personale presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica, ossia nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Marche e Umbria.	A prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo. • La prestazione lavorativa deve essere effettivamente svolta in una delle regioni della ZES unica, indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro. • Ne deriva che, nelle ipotesi di spostamento della sede di lavoro al di fuori di una delle regioni per le quali è previsto l'esonero, l'agevolazione non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento.
RAPPORTI INCENTIVABILI	Assunzioni di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dal 1.01.2026 al 31.12.2026.	L'esonero non può essere riconosciuto nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere. • L'esonero contributivo è applicabile in caso di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part-time, nonché ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro. • Rientrano nell'esonero anche le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, anche se resa verso l'utilizzatore nella forma a tempo determinato.
ABROGAZIONE	Requisito dimensionale • I datori di lavoro privati, nel mese in cui procedono all'assunzione, devono occupare fino a un massimo di 10 dipendenti. • Il requisito deve sussistere soltanto nel mese in cui si è proceduto all'assunzione incentivabile, non assumendo rilevanza sulla spettanza dell'esonero contributivo le successive variazioni sia in aumento che in diminuzione del personale occupato. • Il requisito deve essere verificato al netto del numero dei lavoratori per i quali si intende beneficiare dell'esonero contributivo. • L'art. 5 del D.L. 62/2026 abroga specifiche disposizioni con l'obiettivo di coordinare la disciplina degli incentivi con il nuovo impianto del decreto. • In particolare, è abrogato l'art. 14, c. 1-bis del decreto Milleproroghe 2026 (D.L. 200/2025).	


SCADENZARIO
PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI OTTOBRE 2026

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Sabato 10 ottobre	Imposte dirette	Mod. 730 - Il contribuente comunica al sostituto d'imposta di non voler effettuare il 2° o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Modello 730-3.
	Inps	Lavoratori domestici - Termine di versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a cadenza trimestrale relativi ai lavoratori domestici.
	Previdenza	Fondo Mario Negri - Fondo A. Pastore (ex Fondo Previr) - Fondo Mario Besusso - Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai fondi di diritto privato dei dirigenti delle aziende commerciali relativi al 3° trimestre 2026.
Giovedì 15 ottobre	Iva	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni. Operazioni con l'estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come, ad esempio, le fatture differite), mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.
	Associazioni sportive dilettantistiche	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
Venerdì 16 ottobre	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Se l'importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno. Redditi 2026 - I contribuenti che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare, entro oggi, la relativa rata, con gli interessi. Dividendi - Termine di versamento, mediante modello F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo. Modello 770 mensile - Termine di invio della comunicazione dei dati relativi al mese precedente. Imposta sostitutiva su incrementi retributivi - Versamento dell'imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali, erogati nel mese precedente (art. 1, c. 7 L. 199/2025).
	Iva	Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. Versamento - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2025 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi. Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di settembre 2026, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di agosto 2026.



PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI OTTOBRE 2026 (SEGUE)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Giovedì 16 ottobre (segue)	Iva (segue)	Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l'obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell'imposta relativa. In particolare, devono versare l'Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d'imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge.
	Imposta sugli intrattenimenti	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
	Inps	Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante modello F24. Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.
	Ragionieri Commercialisti	Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. Contributi previdenziali - Termine di versamento della 6ª rata pari al 20% dei contributi minimi e di maternità 2026.
Martedì 20 ottobre	Conai	Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese o trimestre precedente.
Domenica ¹ 25 ottobre	Imposte dirette	Modello 730 - Il contribuente può presentare al Caf o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa.
	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre precedente.
Venerdì 30 ottobre	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
	Collegamento Pos-Rt	Adempimento - Termine di registrazione dei collegamenti tra Pos e registratori di cassa per gli strumenti oggetto di variazione o nuova attivazione dal 1 al 31.08.2026.
Sabato 31 ottobre	Accertamento	Remissione in bonis - Termine entro il quale è possibile sanare alcune comunicazioni fiscali di natura formale effettuate tardivamente ovvero omesse, relative alla fruizione di benefici fiscali o all'accesso a regimi fiscali opzionali. La violazione non deve già essere stata oggetto di contestazione e non devono essere iniziati accessi o ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento.
	Imposte dirette	Mod. Redditi - Termine di presentazione telematica del Modello Redditi e della dichiarazione Irap 2026 (D. Lgs. 108/2024).
		Mod. 770 - Termine di trasmissione telematica, diretta o mediante intermediari, della dichiarazione dei sostituti d'imposta per il periodo d'imposta 2025.
		Certificazione Unica - Termine di invio della certificazione unica per gli importi corrisposti nel 2025 contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.
		Concordato preventivo biennale - Termine di adesione al concordato preventivo biennale 2026-2027 (art. 7-bis, c. 3 D.L. 38/2026).
		Registro beni ammortizzabili - Termine di compilazione del Registro beni ammortizzabili.
		Opzione Irap, trasparenza fiscale, consolidato, tonnage tax - Termine di presentazione dell'opzione (D. Lgs. 175/2014).



PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI OTTOBRE 2026 (SEGUE)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Sabato 31 ottobre (segue)	Iva	Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati con riferimento al secondo mese precedente e del versamento delle relative imposte. Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS. Regime OSS - Per i soggetti registrati al regime Oss scade il termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva dovuta per il periodo 1.07.2026 - 30.09.2026 (Provv. Ag. Entrate 25.06.2021). Rimborsi - Termine ultimo per la presentazione, in via telematica, all'Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell'imposta a credito relativa al 3° trimestre 2026, da parte dei soggetti di cui all'art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633. Regime transfrontaliero di franchigia - Termine per la comunicazione alle autorità fiscali delle operazioni effettuate nel trimestre precedente (Provv. Ag. Entrate 28.03.2025).
	Inps	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. ISCRO - Termine di presentazione della domanda per l'anno 2026 dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa per gli iscritti alla Gestione Separata (Messaggio Inps n. 1987/2026).
	Libro unico del lavoro	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	Imposta di bollo	Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Modello F24, della rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 12/E/2015). Fattura elettronica - Termine per la variazione dei dati comunicati dall'Agenzia delle Entrate in relazione al 3° trimestre 2026.
	Agenti	Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all'agente, da parte del preponente, dell'estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all'agente.
	Auto- trasportatori	Accise - Termine di presentazione all'Agenzia Dogane dell'istanza di rimborso delle accise sul gasolio consumato nel 3° trimestre 2026.

Nota	- Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.). - L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. - I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). - Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 70/2011].
------	--



STUDIO REGIS

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

SE HAI BISOGNO
DI ULTERIORI INFORMAZIONI
CONTATTA IL NOSTRO STUDIO.

SITO: **WWW.STUDIOREGIS.NET**

EMAIL: **STUDIO@STUDIOREGIS.NET**

TEL: **+39 0372 53561**